

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa

Settore III Finanze



DETERMINAZIONE N. 50 DEL 06-07-2020

REGISTRO GENERALE N. 760 DEL 7-7-20

Oggetto: Parificazione conto giudiziale dell'agente contabile gestore della struttura ricettiva "Residence Marsa Siclià" per l'imposta di soggiorno - esercizio finanziario 2017.

IL CAPO SETTORE

Visto:

- il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2017, acquisito al protocollo di questo Comune in data 05/06/2018 al n. 17225, prodotto dall'agente contabile gestore della struttura ricettiva "Residence Marsa Siclià" per l'imposta di soggiorno, meglio individuato nell'allegato "A";
- l'art. 139 del D. Lgs. 174 del 27/08/2016 il quale dispone che gli agenti che vi sono tenuti presentano, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i conti giudiziali e previa parifica sono depositati presso la Sezione Giurisdizionale competente;
- il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996;
- l'art. 93, comma 2 e 233 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 125 e l'art. 126 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;
- la richiesta della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, Servizio Conti Giudiziali prot. SEZ_GIUR_SIC - SG_SIC - 0002209 - Uscita - 09/06/2020, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data al n. 18537;

Richiamata/o:

- la richiesta istruttoria prot. 20190 del 23/06/2020 avanzata da questo Settore al Settore IV Entrate Gare Contratti;
- il riscontro del Settore IV Entrate Gare Contratti, prot. 21164 del 01/07/2020;

Accertato che:

- dalla verifica e confronto effettuato tra i dati del conto giudiziale dell'agente contabile di cui all'allegato A e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;
- l'agente contabile che ha presentato il conto giudiziale non coincide con il rappresentante legale della società che gestisce la struttura ricettiva "Residence Marsa Siclià";

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020;

Vista la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020, modificata con determina n. 19 del

02/07/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) Di attestare, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016 e dell'art. 127 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, la parifica del conto giudiziale per imposta di soggiorno, che rimane depositato agli atti, reso, per l'esercizio finanziario 2017, dall'agente contabile gestore della struttura ricettiva "Residence Marsa Siclà", meglio individuato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non pubblicato nel rispetto dei principi di tutela della privacy e dei dati personali, con le seguenti osservazioni / rilievi:

- l'agente contabile che ha presentato il conto giudiziale non coincide con il rappresentante legale della società che gestisce la struttura ricettiva "Residence Marsa Siclà";

2) Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 174 del 26/08/2016, in riscontro alla richiesta istruttoria prot. SEZ_GIUR_SIC - SG_SIC - 0002209 - Uscita - 09/06/2020, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data al n. 18537;

3) Di dare atto che la presente determinazione:

- è resa esecutiva dal momento della sottoscrizione;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va trasmessa al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza;

4) Di dare atto, infine, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e di situazioni che possono dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.



IL CAPO SETTORE
Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti